

**Disposizioni procedurali per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia e la deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), punto B. dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013**

**1. Premessa**

Il Reg. (UE) 1308/2013 (allegato VIII, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole") prevede:

- la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare il limite massimo stabilito per le tre zone viticole, come indicate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- per la Regione Emilia-Romagna, inserita nella zona viticola C II, il suddetto aumento non può superare 1,5% vol.;
- le modalità per le operazioni di arricchimento e le ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento.

La Legge n. 238/2016, all'art. 10, comma 2, dispone che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

L'art. 90 della suddetta Legge n. 238/2016 prevede in particolare:

- al comma 1 che i Decreti Ministeriali attuativi sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- al comma 3 che fino all'emanazione dei predetti decreti attuativi della legge stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione Europea per le materie disciplinate dalla legge stessa e dalla normativa dell'Unione Europea che non siano con queste in contrasto.

Pertanto, nelle more dell'adozione dei Decreti Ministeriali attuativi della Legge n. 238/2016 o dell'entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica il Decreto 9 ottobre 2012 n. 278 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il predetto Decreto MIPAAF n. 278/2012 prevede che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso

e stabiliscano le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.

## **2. Segnalazione della necessità di ricorrere all'arricchimento**

La segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell'arricchimento è presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo:

- per i vini DOP e IGP dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;
- per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole.

La segnalazione deve contenere:

- la precisa denominazione dei vini per i quali è necessario l'arricchimento;
- il numero dei gradi di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale richiesto nei limiti previsti dalla normativa in vigore nonché dai disciplinari di produzione;
- per i vini DOP, il riferimento all'eventuale sottozona o menzione geografica aggiuntiva o tipologia della denominazione di origine per la quale è richiesto l'arricchimento;
- per i vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, l'individuazione delle zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;
- relazione tecnica rispondente alle caratteristiche indicate al successivo punto 3.

Per i vini DOP può essere segnalata la necessità di autorizzare la deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), punto B. dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013 (aumento del titolo alcolometrico volumico naturale totale ad un valore superiore a 13% vol., comunque non oltre il 15% vol.). In tale caso dovrà essere specificato il titolo alcolometrico volumico totale e la motivazione che ne giustifichi il ricorso.

## **3. Sussistenza delle condizioni climatiche**

La sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento è attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione.

La relazione tecnica è trasmessa al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, unitamente alla segnalazione.

## **4. Istruttoria e adozione provvedimenti**

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l'istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

In esito alle verifiche compiute, il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, con proprio provvedimento, autorizza il ricorso all'arricchimento e l'eventuale deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), punto B. dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013.

Il provvedimento è trasmesso ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all'ICQRF.

— — —